

Tassa automobilistica 2026: cessione, fermo auto e sconto Ncc, cosa cambia

SINTESI OPERATIVA

Dal 12 agosto 2026 cambiano alcune regole sul bollo auto. Chi vende un veicolo a un commerciante professionale resta obbligato finché il trasferimento non è trascritto al Pra: fattura o procura a vendere non bastano. Il fermo amministrativo non sospende il pagamento, mentre le somme versate alla regione sbagliata devono essere riversate a quella competente. Le tariffe considerano anche i veicoli Euro 6 e lo sconto del 50% non spetta al noleggio senza conducente, compreso il Ncc. Occorre quindi controllare trasferimento, regione competente e classe ambientale.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, che riorganizza i tributi di regioni, province, comuni e città metropolitane in attuazione della delega per la riforma fiscale, dedica una serie di articoli alla tassa automobilistica, intervenendo sull'articolo 5 del decreto legge 953/1982. Le novità toccano quattro punti pratici distinti. Primo, la cessione del veicolo a chi ne fa commercio professionale non libera più il vecchio proprietario dal pagamento finché il passaggio non risulta trascritto al Pubblico registro automobilistico (Pra), non bastando più la fattura di vendita o la procura a vendere. Secondo, viene chiarito il meccanismo di riversamento tra regioni delle somme versate per errore all'ente non competente. Terzo, si conferma che il fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione non sospende l'obbligo di pagare il bollo. Quarto, si aggiornano le tariffe legate alla classe ambientale del veicolo, includendo finalmente gli euro 6, e si risolve in via di interpretazione autentica il dubbio sull'applicabilità dello sconto del 50% al noleggio senza conducente, escludendolo. Il decreto è in vigore dal 12 agosto 2026, anche se alcune disposizioni collegate hanno decorrenze differite.

UNA RIFORMA CHE RIORDINA UN TRIBUTO RIMASTO FERMO PER DECENNI

Il decreto legislativo 147/2026, intitolato "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, supplemento ordinario n. 30, ed è entrato in vigore il giorno successivo, il 12 agosto 2026. Il provvedimento attua la delega al Governo per la riforma fiscale e riguarda in generale il rapporto tra contribuenti ed enti territoriali, gli strumenti di accertamento e riscossione e l'organizzazione del sistema tributario regionale e locale.

Dentro questo impianto più ampio, il decreto dedica diversi articoli alla tassa automobilistica, il tributo meglio noto come bollo auto, intervenendo puntualmente sull'articolo 5 del decreto legge 953/1982, la norma che da oltre quarant'anni ne disciplina i presupposti. Non si tratta di una riforma complessiva del tributo, quanto di una serie di correzioni mirate a problemi applicativi che negli anni avevano prodotto contenzioso e interpretazioni non uniformi tra le regioni, alle quali la tassa automobilistica è ormai attribuita come tributo proprio derivato. Le disposizioni sulla tassa auto seguono la regola generale di entrata in vigore del decreto, quindi si applicano dal 12 agosto 2026, mentre restano differite ad altre date alcune misure collegate ma distinte, come il nuovo calendario dei pagamenti su base annuale legato al mese di immatricolazione, che riguarderà i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2028, e il coordinamento tra le esenzioni regionali sul bollo e l'addizionale erariale per le auto ad alta potenza, il cosiddetto superbollo, che troverà applicazione dal 1° gennaio 2027 e che questo blog ha già approfondito in un articolo dedicato.

LA CESSIONE DEL VEICOLO: QUANDO CESSA DAVVERO L'OBBLIGO DI PAGARE IL BOLLO

Il tema più rilevante sul piano pratico riguarda la vendita dell'auto a un concessionario o a un altro operatore che ne fa commercio professionale. Fino a oggi, molti proprietari hanno ritenuto sufficiente, per liberarsi dall'obbligo di pagare la tassa automobilistica dal momento della cessione in poi, esibire la fattura di vendita oppure rilasciare al rivenditore una

procura speciale a vendere, restando così formalmente intestatari del veicolo al Pubblico registro automobilistico ma convinti di non dover più nulla al fisco regionale.

L'articolo 17 del decreto chiude questa incertezza. Stabilisce che la cessione di un veicolo a soggetti che ne fanno professionalmente commercio determina l'interruzione dell'obbligo di versamento della tassa soltanto nel momento in cui il trasferimento viene trascritto al Pra. Né la fattura di vendita consegnata al concessionario, né la procura speciale a vendere, sono sufficienti a far cessare l'obbligo tributario in capo al venditore. La norma richiama espressamente l'orientamento già consolidato della Cassazione, in particolare la sentenza n. 13952 del 24 giugno 2011, secondo cui risponde del pagamento della tassa automobilistica chi risulta proprietario del veicolo nei registri pubblici, a prescindere dal possesso materiale del mezzo o dalla disponibilità del libretto di circolazione.

Nella pratica, questo significa che chi vende l'auto a un concessionario deve verificare che la trascrizione al Pra venga effettuata tempestivamente, e non limitarsi a conservare la fattura di vendita come prova liberatoria: quella prova, da sola, non basta più a evitare le richieste di pagamento per i periodi successivi alla consegna del veicolo. È una tutela pensata proprio per il contribuente che ha già pagato regolarmente la tassa e che rischierebbe altrimenti di continuare a essere considerato debitore per un'auto che non possiede più, semplicemente perché la formalità di aggiornamento del Pra non è stata completata dal rivenditore. Chi acquista un'auto usata da un privato per rivenderla, dunque, ha ora un interesse concreto ad accelerare la trascrizione, proprio per evitare situazioni di responsabilità solidale o comunque di incertezza sull'imputazione del tributo nel periodo intermedio.

■ IL RIVERSAMENTO DELLE SOMME PAGATE ALL'ENTE SBAGLIATO

Un secondo intervento, contenuto nell'articolo 18 del decreto, riguarda una situazione meno nota ma non infrequente: il pagamento della tassa automobilistica a una regione diversa da quella effettivamente competente. La competenza a incassare il tributo si collega alla residenza del proprietario, se persona fisica, o alla sede legale, se si tratta di una persona giuridica, con un criterio particolare quando l'attività principale dell'impresa si svolge in una regione diversa da quella della sede legale, caso in cui la competenza si sposta verso il territorio dove l'attività è effettivamente esercitata.

Quando per un errore, un trasferimento di residenza non aggiornato o un disallineamento tra i diversi archivi, la tassa viene versata alla regione non competente, la norma impone ora alle regioni di procedere al riversamento delle somme indebitamente percepite verso la regione che aveva effettivamente diritto a incassarle. È una misura di ordine amministrativo, ma che tutela il contribuente: evita che chi ha comunque pagato, sia pure all'ente sbagliato, debba subire una nuova richiesta di pagamento dalla regione competente e sia costretto ad attivare in proprio una procedura di rimborso nei confronti dell'ente che ha incassato per errore. Il meccanismo dovrebbe funzionare in automatico tra amministrazioni, ma resta comunque opportuno, per chi cambia residenza o sede legale, verificare che i propri dati siano aggiornati negli archivi utilizzati per la tassa automobilistica, in modo da ridurre il rischio di errori all'origine.

■ IL FERMO AMMINISTRATIVO NON SOSPENDE L'OBLIGO DI PAGAMENTO

Il terzo intervento riguarda una situazione che genera spesso confusione tra i contribuenti: quella del veicolo sottoposto a fermo amministrativo per il mancato pagamento di altre imposte o cartelle esattoriali. L'articolo 19 del decreto chiarisce che il fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 86 del Dpr 602/1973, cioè il provvedimento che impedisce di circolare con un veicolo per garantire il recupero di debiti tributari non pagati, non fa venir meno l'obbligo di versare la tassa automobilistica.

La logica per un automobilista non esperto può sembrare controintuitiva: se non si può usare l'auto perché è ferma per un debito con il fisco, perché si dovrebbe continuare a pagare anche il bollo? La risposta sta nella natura stessa della tassa automobilistica, che si applica per il solo fatto della proprietà o della disponibilità giuridica del veicolo iscritto al pubblico registro, indipendentemente dall'uso effettivo che se ne fa. Il fermo amministrativo limita la circolazione, ma non incide sulla titolarità del veicolo né sulla sua permanenza nei registri pubblici, e dunque non elimina il presupposto d'imposta.

La norma richiama sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 2017, che aveva già affrontato la questione distinguendo il fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione per la riscossione coattiva di debiti tributari



dal diverso istituto del cosiddetto fermo fiscale, una misura cautelare provvisoria a garanzia dei crediti di un ente pubblico. La Corte aveva escluso che l'iscrizione del fermo al Pra potesse interrompere o sospendere l'obbligazione tributaria relativa alla tassa automobilistica, ritenendo non irragionevole che il contribuente moroso continuasse comunque a dover pagare il bollo sul veicolo, pur non potendolo utilizzare. L'articolo 19 del decreto recepisce e consolida a livello legislativo questo principio, riducendo il margine per contestazioni basate sull'idea, priva di fondamento giuridico, che il fermo sospenda automaticamente ogni altro obbligo collegato al veicolo.

LE NUOVE TARIFFE: FINALMENTE SPAZIO ALLA CLASSE EURO 6

Il quarto intervento riguarda l'importo stesso della tassa automobilistica, e in particolare il criterio con cui viene calcolato in base all'impatto ambientale del veicolo. Le tariffe attualmente in vigore, storicamente costruite sulla base della potenza del motore espressa in chilowatt e su fasce di classificazione ambientale, non prevedono ancora la classe euro 6 come categoria autonoma di riferimento, nonostante si tratti da anni dello standard con cui vengono omologati la maggior parte dei veicoli di nuova immatricolazione.

L'articolo 20 del decreto prevede l'aggiornamento di queste tabelle tariffarie, per tenere conto anche della classe euro 6 tra i criteri che determinano l'importo dovuto in base al minor impatto ambientale del veicolo in circolazione. Si tratta di un adeguamento che rincorre una realtà del mercato dell'auto ormai consolidata da tempo: le tariffe, restando ancorate a classificazioni più datate, rischiavano di trattare allo stesso modo veicoli con caratteristiche emissive molto diverse tra loro. L'attuazione pratica dell'aggiornamento richiederà il recepimento delle nuove tabelle nei tariffari regionali, che vengono normalmente pubblicati dall'Automobile club d'Italia: è quindi presumibile che gli effetti concreti sull'importo del bollo pagato dagli automobilisti si vedranno a partire dai prossimi rinnovi, più che in modo retroattivo sui pagamenti già effettuati.

LO SCONTO DEL 50% PER IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE: CHIARITA L'AMBIGUITÀ SUL NCC

L'ultimo intervento, contenuto nell'articolo 21 del decreto, ha natura di norma di interpretazione autentica, il che significa che non introduce una regola nuova ma chiarisce come va intesa una disposizione già esistente, con effetto anche sul passato. Riguarda la riduzione del 50% della tariffa della tassa automobilistica prevista per le "autovetture con noleggio di rimessa", una formula presente da tempo nella normativa ma che negli anni aveva dato luogo a letture contrastanti.

La norma chiarisce che per "autovetture con noleggio di rimessa" si devono intendere le autovetture adibite al noleggio con conducente, cioè il servizio comunemente noto con la sigla Ncc, diverso sia dal servizio taxi sia dal noleggio di veicoli senza conducente offerto dalle società di autonoleggio. Su questa agevolazione erano sorte interpretazioni che tentavano di estendere lo sconto del 50% anche al noleggio di veicoli senza conducente, sostenendo un'affinità di fatto tra le due attività. L'articolo 21 esclude espressamente questa lettura estensiva: al noleggio senza conducente si applica la tariffa ordinaria della tassa automobilistica, senza alcuna riduzione.

La norma precisa anche un secondo aspetto, altrettanto pratico: su chi grava l'obbligo di pagare la tassa automobilistica per i veicoli utilizzati nell'attività di noleggio con conducente. Dal 1° gennaio 2020 il soggetto passivo dell'imposta, per questa tipologia di utilizzo, è l'utilizzatore del veicolo, e non l'esercente l'attività di noleggio che ne è formalmente proprietario o locatore. In pratica, l'obbligo di versamento e il diritto allo sconto del 50% seguono chi effettivamente utilizza l'auto per svolgere il servizio di trasporto con conducente, non l'impresa che gestisce la flotta a titolo di intestazione. Per gli operatori del settore Ncc, questo significa verificare con attenzione, caso per caso, chi tra utilizzatore ed esercente sia tenuto materialmente al versamento, soprattutto nei rapporti contrattuali più articolati con più veicoli e più conducenti coinvolti.



LE CINQUE NOVITÀ IN SINTESI

ARTICOLO DEL DECRETO	TEMA	COSA CAMBIA	CHI È INTERESSATO
Art. 17	Cessione del veicolo	L'obbligo di pagamento cessa solo con la trascrizione al Pra, non con fattura o procura a vendere	Venditori privati, concessionari, rivenditori professionali
Art. 18	Riversamen to tra regioni	Le somme versate all'ente non competente vengono riversate d'ufficio alla regione competente	Contribuenti che cambiano residenza o sede legale
Art. 19	Fermo amministrati vo	Il fermo ex art. 86 Dpr 602/1973 non sospende l'obbligo di pagare il bollo	Proprietari di veicoli con debiti in riscossione
Art. 20	Tariffe ambientali	Le tabelle tariffarie vengono aggiornate includendo la classe euro 6	Proprietari di veicoli euro 6 e successivi
Art. 21	Sconto Ncc	Lo sconto del 50% spetta solo al noleggio con conducente, non al noleggio senza conducente; obbligo di pagamento sull'utilizzatore dal 2020	Operatori del noleggio con conducente e società di autonoleggio

CHE COSA CONVIENE CONTROLLARE DA SUBITO

Le novità appena descritte non richiedono adempimenti straordinari, ma impongono qualche verifica in più rispetto al passato. Chi sta per vendere un'auto a un concessionario dovrebbe accertarsi che la trascrizione al Pra avvenga senza ritardi, senza fare affidamento solo sulla fattura di vendita come prova liberatoria dal pagamento del bollo. Chi ha cambiato residenza o sede legale di recente dovrebbe controllare che i propri dati siano aggiornati negli archivi utilizzati per il calcolo della competenza regionale, per evitare pagamenti indirizzati all'ente sbagliato. Chi ha un veicolo sottoposto a fermo amministrativo non dovrebbe interrompere il pagamento della tassa automobilistica confidando in una presunta sospensione dell'obbligo, che la norma esclude espressamente. Le società di noleggio con conducente, infine, dovrebbero rivedere i propri contratti per assicurarsi che l'obbligo di versamento della tassa automobilistica sia correttamente attribuito all'utilizzatore del veicolo, e non più genericamente all'esercente, così da beneficiare correttamente dello sconto del 50% ove spettante ed evitare contestazioni sul soggetto tenuto al pagamento.

Il decreto legislativo 147/2026 si inserisce in un percorso di riordino della fiscalità regionale e locale più ampio, di cui questo blog ha già raccontato la versione preliminare quando il provvedimento era ancora in fase di approvazione. Le disposizioni sulla tassa automobilistica qui esaminate, insieme a quelle sul superbollo entrate in vigore con decorrenza differita al 2027, restituiscono a un tributo tra i più diffusi e discussi un impianto più coerente, riducendo alcuni margini di incertezza che per anni avevano alimentato contenzioso tra contribuenti e amministrazioni regionali.



STUDIO PIZZANO STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (31/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO